

SISTEMA MUTA

Applicativi FERCEL e FERPAS

1) **D:** cosa si intende per **-assoluzione degli obblighi ai sensi del d.lgs. 81/2008** e s.m.i.- citata nella sezione “Ulteriore documentazione allegata”?

R: per l’assoluzione degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 si intende l’adempimento agli obblighi di cui all’art. 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008, ossia il committente (cioè chi propone l’impianto) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria o, in caso di lavoratori autonomi, l’idoneità tecnico-professionale di questi ultimi.

2) **D:** per assolvere agli obblighi di cui al d. lgs. 81/2008 e s.m.i. quali documenti vanno allegati nella procedura di FERCEL?

R: Per poter completare una pratica il cui titolo abilitativo è la CEL non bisogna allegare alcun documento.

Va selezionata la voce "Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i." che per la FERCEL è resa voce obbligatoria. Fatto ciò, in fase di caricamento degli allegati, il sistema MUTA permetterà di accedere al facsimile "Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.". Questo facsimile andrà compilato e caricato insieme agli altri allegati per il completamento della pratica e per il suo invio.

Va autocertificato:

- la regolarità contributiva da parte delle imprese con dipendenti;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio per tutti i casi (imprese con dipendenti, imprese con collaboratori familiari, lavoratori autonomi);
- di aver trasmesso all’ASL territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’art. 99 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. per le imprese la cui entità di lavoro è uguale o superiore a 200 uomini/giorno oppure per cantieri nei quali sono presenti più imprese anche non contemporaneamente.

3) **D:** cosa si intende per **-documentazione fotografica e planimetria** con indicati i punti di scatto della sezione “Ulteriore documentazione allegata”?

R: per documentazione fotografica si intende un numero minimo di fotografie del luogo dove dovrà essere installato l’impianto. Il numero dipende dall’estensione del luogo da fotografare, dalla posizione dei punti di scatto e dall’angolo del cono visivo. La documentazione fotografica deve essere accompagnata da una planimetria su cui è rappresentata la posizione dei punti di scatto e ciascun cono visivo.

4) **D:** Siamo una società di progettazione/installazione di impianti fotovoltaici e presentiamo pratiche per conto dei nostri clienti vogliamo sapere se la voce – **“copia della procura ai sensi**

dell'art. 1392 del codice civile-“ della sezione “Ulteriore documentazione allegata” è da spuntare anche se sul portale non è segnalata come obbligatoria?

R: sì, nel caso di pratiche presentate da intermediari per conto di clienti, la procura è una voce obbligatoria. Oltretutto la società che fa da intermediario dovrà necessariamente compilare la sezione “Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione”.

5) D: In data successiva al 10 dicembre 2012 il nostro Comune ha accettato in forma cartacea e protocollato pratiche per installazione di impianti FER. In seguito alla protocollazione siamo venuti a conoscenza che a partire dalla data 10/12/2012 la presentazione di tali pratiche doveva avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente in modalità telematica. Come dobbiamo comportarci?

R: se trattasi di pratiche riguardanti impianti FER il cui titolo abilitativo è la CEL è preferibile tenere valida la pratica presentata in forma cartacea. Il motivo è che, trattandosi di CEL, l'impianto potrebbe essere già stato realizzato o potrebbero essere già iniziati i lavori di installazione.

Se si eliminasse la pratica cartacea chiedendo di inserire le informazioni in MUTA si verrebbero a creare le condizioni di un impianto già realizzato o già iniziato, prima della presentazione dell'istanza e quindi un apparente abuso edilizio, apparente perchè in realtà la domanda iniziale è stata presentata secondo i crismi di legge, preliminarmente all'installazione dell'impianto.

Si raccomanda ai Comuni di dare disposizioni agli uffici protocollo di non accettare ulteriori pratiche in forma cartacea che riguardino l'installazione di impianti FER.

Se invece le pratiche presentate in forma cartacea dopo il 10/12/2012 riguardassero l'installazione di impianti FER il cui titolo abilitativo è la PAS il Comune deve respingere la pratica, motivando all'istante che la modalità di presentazione delle pratiche non è corretta come da decreti regionali n. 10484/20912 e 10545/2012, e invitare l'istante a ripresentare la pratica secondo le modalità previste in MUTA.

6) D: Dopo la presentazione, in modalità telematica MUTA, della Comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera per la realizzazione di un impianto fotovoltaico posso iniziare subito i lavori? Devo aspettare qualche nulla osta?

R: L'introduzione dell'obbligo di presentazione telematica (decreto regionale n. 10545/2012) non modifica le procedure istruttorie in capo ai Comuni e attuate ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 380/2001 e dell'art. 6 del d. lgs. 28/2011.

Pertanto, per una pratica presentata su MUTA e relativa ad un impianto il cui titolo abilitativo è la CEL non si deve attendere alcun nulla osta per poter iniziare i lavori di installazione. E' comunque facoltà del Comune controllare la conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi. In caso di difformità è facoltà del comune intimare l'interruzione dei lavori o il ripristino della situazione quo ante

7) D: la persona identificata come intermediario deve necessariamente corrispondere al tecnico progettista o può essere una terza persona abilitata con qualifiche tecniche?

R: la pratica può essere inserita in MUTA da un intermediario senza particolari titoli, a condizione che sia dotato di procura da parte del titolare dell'impianto (vedi domanda n. 3).

Si tenga presente che sia nella CEL, sia nella PAS è presente una sezione denominata "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione" che contiene dei campi di anagrafica del progettista. Per questa sezione è necessario indicare un progettista abilitato ad attestare/asseverare (non sono da intendere come sinonimi) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.

In Italia gli unici professionisti che possono fare ciò sono i geometri, gli architetti, gli ingegneri civili e gli elaborati progettuali devono quantomeno recare la loro firma e il timbro del relativo ordine professionale. Ciò non vuol dire che gli elaborati debbano essere firmati solo da questi professionisti, ma la loro presenza è necessaria e pertanto va indicata nella sezione "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione" nel campo "Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio".

8) D: Nel caso di **pratiche edilizie che riguardino la costruzione di nuovi edifici** o ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano anche l'installazione di impianti FER, ad esempio rimozione della copertura di amianto e contestuale installazione di impianto fotovoltaico, va inserita la pratica in MUTA solo per la sola parte riguardante l'impianto FER, oppure ci sono altre modalità? mi pare di capire che l'utilizzo della piattaforma MUTA sia esclusivamente per attività di edilizia libera e istanza di procedura semplificata.

R: gli applicativi FERCEL e FERPAS sono stati pensati per gestire la procedura di installazione di impianti FER di competenza comunale che ricadono nella d.g.r. 3298/2012, non per gestire la totalità degli interventi edilizi che comportano anche l'installazione degli impianti FER. Ne consegue che le pratiche che hanno per oggetto sostanziale l'intervento edilizio e prevedano anche l'installazione di impianti FER (ossia gli interventi di SCIA, superDIA, permesso di costruire) non ricadono in MUTA. Chiediamo ai Comuni di inserire le informazioni relative agli impianti FER installati con procedure di SCIA, superDIA, permesso di costruire nel file Registro FER loro trasmesso in data 6 dicembre u.s.

Merita una risposta a parte l'installazione di impianti fotovoltaici con rimozione di coperture di amianto. Per questi interventi MUTA prevede la gestione delle pratiche sia mediante FERCEL che FERPAS. Pertanto si ritiene che la SCIA non sia idonea all'installazione di impianti fotovoltaici con rimozione di coperture di amianto.

9) D: con l'introduzione della presentazione obbligatoria delle pratiche per l'installazione di impianti FER attraverso il portale MUTA è ancora necessaria la **dichiarazione di idoneo titolo abilitativo prevista dall'Allegato 3-A lett. c) del d.m. Sviluppo Economico 5 maggio 2011?**

R: sì, l'attestazione di idoneità del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto continua a permanere, anche perché è condizione necessaria per il riconoscimento dell'incentivo.

10) D: Siamo un'azienda che presenta le pratiche per nostri clienti. Vorremmo sapere:

- quali **allegati** sono **obbligatori**?

- la **procura** è obbligatoria?

-qual è il **formato dei file da allegare** (semplici file pdf o file firmati digitalmente)?

R: in relazione al primo quesito, per la procedura FERCEL gli allegati obbligatori sono la copia del documento d'identità di chi presenta la pratica (nel caso di pratica presentata da un intermediario per conto del proprietario dell'impianto il documento d'identità è

dell'intermediario), nel caso di pratica presentata da un intermediario per conto del proprietario dell'impianto la procura firmata dal proprietario dell'impianto, la copia del titolo che dimostri la disponibilità dell'area interessata dalla installazione dell'impianto, la concessione di derivazione nel caso di impianti idroelettrici, la notifica della presenza di amianto in caso di effettiva presenza, la documentazione fotografica, la relazione tecnica per gli impianti FER che ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 6 comma 2 del d.p.r. 380/2001, gli elaborati grafici per gli impianti FER che ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 6 comma 2 del d.p.r. 380/2001, l'assoluzione degli obblighi di cui al d. lgs. 81/2008 (si veda domanda n. 1). Se trattasi della procedura FERPAS gli allegati obbligatori sono la copia del documento d'identità di chi presenta la pratica (vale la medesima specificazione fatta per la procedura FERCEL), nel caso di pratica presentata da un intermediario per conto del proprietario dell'impianto la procura firmata dal proprietario dell'impianto, il preventivo per la connessione in rete redatto dal gestore della rete, la copia del titolo che dimostri la disponibilità dell'area interessata dalla installazione dell'impianto, la concessione di derivazione nel caso di impianti idroelettrici, la notifica della presenza di amianto in caso di effettiva presenza, la documentazione fotografica, la ricevuta di versamento degli oneri istruttori, la relazione tecnica, gli elaborati grafici.

In relazione al secondo quesito, essendo la vostra una Società che presenta pratiche per i propri clienti è necessaria la procura, documento richiesto nella sezione "Ulteriore documentazione allegata" (si veda la domanda n. 3).

In relazione al terzo quesito, se la pratica è presentata da un cittadino è sufficiente allegare dei file in formato pdf; se invece la pratica è presentata da una società, oppure è presentata da un intermediario per conto di un cittadino i file devono essere firmati digitalmente.

11) D: che **relazione esiste tra gli aspetti amministrativi** relativi al rilascio del titolo abilitativo di cui alle linee guida regionali per gli impianti **FER** e gli aspetti amministrativi ai fini del contributo concesso da **GSE**?

R: è necessario distinguere gli aspetti amministrativi che portano al rilascio del titolo abilitativo per la costruzione o installazione dell'impianto FER dagli aspetti amministrativi che portano al riconoscimento dell'incentivo.

Sui primi Regione Lombardia emana gli indirizzi (si vedano le Linee guida regionali di cui alla d.g.r. 3298/2012) e l'introduzione della procedura informatizzata in MUTA è da vedere come elemento di semplificazione e possibilmente di velocizzazione.

Sui secondi è competente il Ministero dello Sviluppo Economico e il GSE. Pertanto il rilascio dell'attestazione di idoneità del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto continua a permanere, anche perchè è condizione necessaria per il riconoscimento dell'incentivo.

12) D: Vorrei notizie in merito agli **oneri istruttori**, in particolare quando si applicano, se la percentuale dello 0,03% dell'importo di investimento è fissa o variabile, a chi bisogna versarli, in quale modalità, ecc....

R: Gli oneri istruttori sono dovuti solo nel caso di impianto installato mediante Procedura Abilitativa Semplificata. Nel caso di impianto installato mediante Comunicazione di Edilizia Libera non è dovuto alcun onere istruttorio. Gli oneri istruttori sono a carico del proponente dell'impianto e vanno versati al Comune. E' facoltà del Comune applicare una percentuale inferiore allo 0,03% che rappresenta la percentuale massima dell'importo dell'investimento per la costruzione dell'impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell'energia elettrica. Riguardo le modalità di versamento è lo stesso Comune a stabilire le modalità di versamento di tali oneri.

13) D: per un impianto a biomassa come si combinano le **soglie di potenza in funzione del titolo abilitativo?**

R: Le Linee guida regionali (d.g.r. 3298/2012) indicano che perché si possa usufruire del titolo abilitativo di PAS l'impianto, in assetto cogenerativo, deve avere una capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt, mentre il titolo abilitativo è l'AU quando l'impianto, in assetto cogenerativo, ha una capacità di generazione superiore a 1 MWe e a 3 MWt.

Detto in altro modo, la PAS richiede che sia soddisfatta almeno una delle due condizioni, mentre l'AU richiede che siano soddisfatte entrambe le due condizioni.

14) D: dovrei installare un impianto fotovoltaico da circa 9 KW di picco sul tetto di una unità abitativa in corso di ristrutturazione situata in **un'area soggetta a vincolo paesaggistico** ed assimilata dal PGT alle zone A di cui al d.m. 1444/1968, al riguardo vorrei sapere **quale procedura bisogna adottare FERCEL o FERPAS?** Ai fini del rilascio del titolo abilitativo occorrono assenti, autorizzazioni di ordine paesaggistico? Quali sono le fasi del procedimento?

R: La procedura da adottare è la FERPAS. Per gli altri quesiti vedere il paragrafo 3.4 delle Linee Guida Regionali, oppure per una consultazione più rapida, i quadri sinottici degli allegati alla d.g.r. 3298/2012.

15) D: Il limite discriminatorio tra la procedura Abilitativa Semplificata e la procedura per Comunicazione di Edilizia Libera è da valutare unicamente **sulla base della potenza** degli impianti installati?

R: No. Il discrimine non è unicamente sulla potenza dell'impianto installato. Sono molteplici gli elementi che determinano l'ingresso nella procedura FERCEL piuttosto che in FERPAS e differiscono tra fonte energetica (fotovoltaico, biomasse, idroelettrico). Gli elementi sono deducibili dai paragrafi 3.1 e 3.3 delle Linee Guida Regionali oppure dai quadri sinottici degli allegati alla d.g.r. 3298/2012.

16) D: il privato deve presentare al Comune la comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 del d.p.r. 380/2001 indipendentemente dal fatto che si delinea una FERCEL o una FERPAS?

R: Se trattasi di una CEL la presentazione della pratica costituisce la comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Se trattasi di PAS non va inoltrata alcuna comunicazione di cui all'art. 6, comma 2 del d.p.r. 380/2001, perché la PAS prevede che venga presentata un'istanza ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 28/2011.

17) D: Chi può accedere al sistema **MUTA e inserire i dati** richiesti il Comune o il privato?

R: La pratica deve essere inserita nel sistema MUTA dal proprietario dell'impianto o da un suo intermediario (al riguardo ed a integrazione vedasi punto 10).

18) D: Ad inserimento avvenuto della pratica nel sistema MUTA ci sono solo **competenze comunali?**

R: Sì, i Comuni continuano ad esercitare le competenze amministrative ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 380/2001 o dell'art. 6 del d. lgs. 28/2011.

19) D: Nelle Linee Guida FER della Regione Lombardia si cita di impianti realizzati su edifici o impianti industriali siti all'interno o all'esterno della Zona A) di cui al D.M. 1444/1968. Per **zona A)** si intende esclusivamente il centro storico di un Comune?

R: No. Per zona A) si intende tutte quelle parti di territorio comunale (tra cui anche i c.d. centri storici) individuate dal d.m. 1444/1968 e rientranti in tale classificazione. Per individuare la Zona A), e più in generale per conoscere la suddivisione del territorio comunale, occorre fare riferimento al PGT comunale.

20) D: Il 15 dicembre 2012 è stata presentata presso il Comune in cui si intende realizzare l'impianto una comunicazione di inizio lavori relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,92 kw; il Comune non ha accettato la richiesta in quanto dal 10 dicembre le pratiche devono essere inviate con Muta.

I lavori sono però **iniziati** alla presentazione del 15 dicembre e sono terminati.

Ora cosa dobbiamo fare?

Sanatoria o comunicazione tardiva? Per la richiesta degli incentivi al GSE cosa dobbiamo fare?

R: Ai sensi del d.p.r. 380/2011 la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori si configura come una sanatoria.

Proceduralmente può avvenire con un'autodenuncia al Comune. La CEL in sanatoria comporta una sanzione pecuniaria (art. 6 comma 7 del d.p.r. 380/2001) il cui pagamento permette di allegare alla pratica la ricevuta di versamento. Dopo l'allegazione il sistema MUTA permette di chiudere la pratica e quindi di spedirla.